**CORTE DI CASSAZIONE**

**Ordinanza 01 luglio 2014, n. 14981**

**Svolgimento del processo**

La controversia promossa da G.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Lecco n. 6/1/2010 che aveva rigettato il ricorso avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004 formulata dal contribuente, a seguito di cessazione della società in nome collettivo di cui era socio unitamente al fratello P. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 5/6/2014 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

**Motivi della decisione**

Assume il ricorrente la violazione dell’art. 30 e 38 bis del dpr 633/72, e dell’art. 21 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha ritenuto non spettante il rimborso stante la mancata presentazione del modello V.R.

La censura è fondata. Questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9794 del 23/04/2010) in tema di IVA, ha ritenuto che "la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza d'imposta, risultata alla cessazione dell'attività, essendo regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, è soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, in mancanza di disposizione specifiche; proprio perché l'attività non prosegue, non sarebbe infatti possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo".

Questa Corte ha altresì chiarito che l’art. 30 cit., "laddove dispone che i contribuenti, che non hanno effettuato operazioni imponibili nell'anno cui il credito IVA si riferisce, non possono optare per il rimborso, ma devono necessariamente computare il credito in detrazione nell'anno successivo, riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti ed importazioni nel corso delle future operazioni imponibili". Si è inoltre precisato (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011) che "deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi dell'art. 38-bis c. 1 d.Iva, solo presupposto per l'esigibilità del credito e, dunque, adempimento per dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso. Ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso (come nel caso in esame attraverso la indicazione della somma nel quadro RX - imposta di cui si chiede il rimborso) esso non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 proc. trib., ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio dell’Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004.

I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di giudizio e di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio dell'Ufficio sull’istanza di rimborso IVA 2004 compensando tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.